

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N° 620 DEL 29 OTTOBRE 2015

CONVENZIONE

TRA

LA REGIONE CAMPANIA e per essa **L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II**, PARTITA IVA n. 06909360635, - sede del DAI di Medicina Trasfusionale (DAIMT) - nella persona del Commissario Straordinario Prof. Giovanni Persico, domiciliato per la carica alla via S. Pansini, 5 -Napoli, su delega conferita dalla Regione Campania per la sottoscrizione della presente convenzione, giusta Delibera Giunta Regionale n.2098 del 31/12/2008 e s.m.i.;

E

L'ASSOCIAZIONE donatori di sangue FIDAS PARTENOPEA – con sede in Pomigliano d'Arco (NA) 80038 Viale E. De Nicola, P.co Partenope Sett.2 - Ed.5 , nella persona del legale Rappresentante Gennaro Carotenuto, c.f. n. 93033110631, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, a tanto autorizzato;

PREMESSO

Che la Legge n. 219 del 21/10/05 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” al comma 2 , lett.c) dell’art.1 disciplina le attività delle Associazioni e delle Federazioni di donatori di sangue e di cellule staminali emopoietiche, nonché delle Associazioni e Federazioni delle donatrici di sangue da cordone ombelicale, ed al comma 1, lett. b) del successivo art. 6 dispone per l’adozione di uno schema tipo per la stipula di convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per permettere la partecipazione delle stesse alle attività trasfusionali e che tale schema individua anche le tariffe di rimborso dei costi delle attività associative uniformi su tutto il territorio nazionale;

che, all’art. 7, della detta Legge n. 219/2005, lo Stato riconosce la funzione civica e sociale nonché i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei componenti;

che rientrano tra le Associazioni e le Federazioni di donatori di sangue, quelle il cui statuto corrisponde alle finalità riportate nella stessa legge, secondo le indicazioni fissate dal Ministero della Salute con apposito decreto in data 18/04/2007;

che la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province di Trento e Bolzano, ha stipulato in data 20/03/2008 l'accordo, recante il repertorio n. 115/CSR, ai sensi del comma 1, lett.b) – dell'art. 6 della L. 219 del 21/10/2005, con il quale sono stati normati i principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nonché le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue;

che la Regione Campania ha aderito a tale Accordo, dando il proprio assenso e, per l'effetto, accogliendo tutti gli articoli in esso compresi;

che la regione Campania, a termini dei DD.LL. n. 502/92 e successivo n. 517/93, ha delegato le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere – sedi di strutture trasfusionali – e per esse i Direttori Generali pro-tempore alla stipula di convenzioni di specie;

che, in data 31/12/2008 con Deliberazione n. 2098, la Giunta Regionale della Campania ha approvato lo schema della presente scrittura di convenzione a farsi per la causale di cui in narrativa;

che, al fine di poter meglio garantire per il loro territorio di competenza i livelli minimi ed uniformi di assistenza trasfusionale mediante l'incremento delle donazioni di sangue periodiche, volontarie ed indispensabili anche per il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale in sintonia con il Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi derivati di cui al Decreto Ministeriale dell'11/04/2008 nonché per l'incremento della sicurezza trasfusionale connessa proprio al tipo di donazione – è indispensabile ed inderogabile assicurare ai Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale il concorso delle Associazioni e delle Federazioni di donatori volontari di sangue;

che l'Associazione/Federazione di donatori volontari di sangue, qui oggetto della Convenzione, certifica – escluso ogni fine di lucro – quanto segue:

- A. di perseguire le finalità statutarie richieste dal decreto del Ministero della Salute del 18/04/2007;
- B. di essere regolarmente iscritta ai Registri regionali del volontariato, di cui alla Legge n. 266 dell'11/08/1991;
- C. di essere regolarmente iscritta al registro dell'Albo delle Associazioni dei donatori regionali di sangue, di cui alla delibera n. 2535 adottata dalla Giunta Regionale della Campania in data 06/08/2003 e successiva modifica (delibera n. 2042 del 23/12/2008);

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art.1 – Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura di Convenzione e hanno valore di patto.

Art. 2 - L'Associazione di donatori volontari di sangue, denominata Fidas Partenopea concorre ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale concernenti le attività trasfusionali e si obbliga a svolgere le seguenti attività:

- a) la donazione del sangue e dei suoi componenti da parte dei propri donatori iscritti; tale donazione deve essere responsabile, volontaria, periodica, gratuita, senza fini di lucro;
- b) la tutela dei propri donatori iscritti;
- c) l'attuazione di attività di propaganda e promozione al dono del sangue ed emocomponenti;
- d) la comunicazione al Dipartimento Attività Integrate di Medicina Trasfusionale(DAIMT) di riferimento dell'elenco nominativo dei Propri donatori iscritti, aggiornato semestralmente;
- e) l'inoltro dei propri donatori iscritti solo presso il DAIMT di riferimento, identificativo con quello dell'Azienda Ospedaliera Universitaria al fine di meglio tutelare il donatore e del raggiungimento dell'autosufficienza.

Art. 3 – La chiamata del donatore è concordata con il DAIMT ed è, di norma, effettuata dall'Associazione. Questa, con idoneo preavviso, trasmette al DAIMT di riferimento l'elenco dei donatori che si presenteranno per gli accertamenti e la donazione. Il DAIMT è obbligato alla corretta tenuta e all'aggiornamento degli schedari dei donatori afferenti.

Art. 4 – L'Azienda garantisce presso il DAIMT tutte le attività di cui alla normativa vigente ed, in particolare, lo sviluppo dell'afèresi produttiva per l'ottenimento di emocomponenti e/o di plasma per il fabbisogno terapeutico e/o da inviare all'azienda convenzionata per la produzione di emoderivati.

Art. 5 – Il DAIMT sottopone a prelievo di sangue od emocomponenti tutti i donatori, a suo giudizio ritenuti idonei, iscritti ed inviati dall'Associazione donatori. I prelievi saranno effettuati anche oltre le necessità del territorio di competenza del DAIMT, al fine di contribuire al raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale.

Art. 6 – L'Associazione può organizzare e gestire singolarmente, o in forma aggregata, unità di raccolta, previa autorizzazione della Regione ed in conformità alle esigenze indicate dalla

programmazione sanitaria regionale. Le raccolte di sangue, promosse dall'Associazione fra i suoi donatori iscritti e periodici, da effettuarsi fuori dai locali del DAIMT di riferimento, saranno preventivamente autorizzate e concordate con il Responsabile del detto DAIMT nell'ambito del territorio di competenza.

Dette raccolte potranno essere effettuate con personale, mezzi e materiali del DAIMT o dell'Associazione sotto la responsabilità tecnica del DAIMT di riferimento ed in conformità alle esigenze indicate nella programmazione sanitaria regionale.

In base alla normativa vigente in materia, la chiamata alla donazione è attuata dalle Associazioni/federazioni di donatori volontari di sangue. Considerato che è in atto nella Regione Campania il completamento della rete gestionale informatica trasfusionale, deve essere sviluppata con le Associazioni e le federazioni di donatori sangue:

- A. una gestione associativa del servizio di chiamata mediante le modalità organizzative atte a favorire l'informatizzazione ed il coordinamento del servizio di chiamata;
- B. la gestione dell'archivio dei donatori mediante la costruzione, in base alla normativa vigente, di un flusso informatico bi-direzionale di una Banca Dati condivisa tra le Associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue e le strutture trasfusionali di riferimento, a loro volta collegate al R.S.C. (Struttura Regionale di Coordinamento delle attività trasfusionali).

Art. 7 – Per quanto riguarda le modalità operative, le parti convengono di attenersi al regolamento tecnico operativo, approvato, in conformità al piano regionale sangue e le indicazioni fornite dal Centro di coordinamento delle attività trasfusionali ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 219/2005 – dal responsabile del DAIMT e dal Presidente dell'Associazione e che fa parte integrante della presente Convenzione.

Il Direttore del DAIMT di riferimento è il Responsabile Unico del procedimento di cui trattasi ex lege 241/90.

Art. 8 – L'Azienda consente la presenza, presso il DAIMT di riferimento, di un iscritto all'Associazione donatori volontari di sangue per la sensibilizzazione dei donatori occasionali e per la propaganda alla donazione periodica e volontaria o altre forme di collaborazioni sociali o tecniche concordate con il responsabile del DAIMT di riferimento.

L'Azienda consente l'entrata e il parcheggio per i mezzi di trasporto dei donatori in occasione delle loro donazioni.

Art. 9 – Le parti prendono atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 8 dell'accordo fra Stato, Regioni e Province Autonome (Rep. N. 115/CSR del 20/03/2008), l'Azienda ha stipulato polizza assicurativa (n. 100.030 accesa presso la Società Assicuratrice Harmonie Mutuelle), che garantisce il donatore ed il candidato donatore da qualsivoglia rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, da donazioni di sangue o emocomponenti nonché dalla visita ed esami di controllo.

Detta polizza assicuratrice n. n. 100.030 è parte integrante della presente Convenzione.

Art. 10 – L'accertamento dell'idoneità dell'aspirante donatore, iscritto all'Associazione per l'ammissione alla sua prima donazione del sangue o emocomponenti, i controlli ad ogni donazione e quelli periodici previsti, sono eseguiti presso il DAIMT di riferimento territoriale, secondo quanto fissato dalla normativa vigente con eventuali integrazioni emanate dall'Autorità Regionale con provvedimento formale senza oneri per il donatore o l'Associazione.

Il DAIMT garantisce il pieno rispetto dei criteri di protezione del donatore secondo la normativa vigente in materia trasfusionale.

I risultati degli esami e delle visite saranno comunicati, nel più breve tempo possibile, rispettando i criteri stabiliti per la "privacy", al Direttore Sanitario dell'Associazione nonché al donatore.

Art. 11 – I donatori, che hanno effettuato la donazione, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la retribuzione per l'intera giornata lavorativa. In caso di inidoneità alla donazione, la retribuzione sarà corrisposta limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità ed alle relative procedure. La certificazione relativa sarà rilasciata dal DAIMT, come previsto in merito all'art. 8 della legge n. 219/2005.

Art. 12 - I costi delle attività associative da corrispondere all'Associazione di donatori sono quelli previsti dall'Allegato A all'accordo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano n. 115/2008 e s.m.i., **integrati come da schema allegato**. Il legale Rappresentante dell'Associazione donatori provvederà, ogni tre mesi, ad inoltrare al Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II il riepilogo delle donazioni effettuate dai propri iscritti presso il DAIMT dell'Azienda, corredato di copia delle certificazioni di donazioni rilasciate.

Le attività svolte, in conformità alla presente scrittura, dall'Associazione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 – II comma - della Legge n. 266 dell'11/08/1991. I relativi rimborsi – considerati debiti privilegiati – sono pagati dall'Azienda entro i limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 231 del 09/10/2002.

L'onere derivante dalla presente convenzione è stimato in € 18.000,00=(diciottomila) **per il triennio**, a fronte di circa n. 900 donazioni.

Art. 13 – Dopo ogni donazione presso il DAIMT, l'Azienda fornisce, gratuitamente, un adeguato ristoro al donatore, come previsto dall'art. 4 del D.M. del 03/03/2005.

Qualora sussistano difficoltà per l'erogazione del ristoro, da parte dell'Azienda Ospedaliera, a ciò provvede l'Associazione donatori dietro un rimborso delle spese pari a € 1,50 per donatore. Tale rimborso è considerato debito privilegiato.

Art. 14 – E' fatto divieto assoluto all'Associazione di donatori di effettuare raccolte autonomamente senza la preventiva autorizzazione del responsabile del DAIMT.

Art. 15 –E' fatto divieto assoluto a chiunque di utilizzare, a scopo trasfusionale, unità di sangue prelevate in difformità alla normativa vigente in materia e alla presente Convenzione.

Art. 16 – La presente Convenzione ha la **validità triennale** a decorrere dall'1/11/2015. Potrà essere definito, sei mesi prima del termine della scadenza, eventuale rinnovo della presente Convenzione ed, in tale sede, potranno essere apportate eventuali modifiche laddove interverranno eventi dettati da variazioni per effetto di modifiche legislative.

I rimborsi delle attività dell'Associazione saranno adeguati – in base agli indici ISTAT – dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di decorrenza fino al rinnovo triennale, fatti salvi eventuali interventi correttivi in caso di variazioni operative e/o economiche.

Art. 17 – La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8 della Legge n. 266 dell'11/08/1991, e sarà registrata a cura dell'Azienda sanitaria.

Letto, confermato e sottoscritto tra le parti.

Napoli, 29/10/2015

IL PRESIDENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

FIDAS PARTENOPEA

DELL' A.O.U. FEDERICO II

F.to Gennaro Carotenuto

F.to Giovanni Persico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., il legale rappresentante dell'Associazione dichiara di aver attentamente letto quanto sopra esposto e di accettare espressamente le clausole contenute nella presente Convenzione.

IL PRESIDENTE

FIDAS PARTENOPEA

Gennaro Carotenuto